



REGIONE BASILICATA

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
AVVOCATURA REGIONALE

Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Tel. 0971666000- Fax 0971668173
PEC: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it
PEO: ufficio.legale@regione.basilicata.it

10 4 GIU. 2022

Potenza, _____

prot. n. 81 67 8/16BE

Al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Roma

Oggetto: **Avviso Pubblico per la formazione dell'Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della Regione Basilicata – BUR n. 20 del 6 maggio 2022 – D.G.R. n. 202200318 del 1 giugno 2022.**

Con la presente, in risposta a quanto delineato da codesto Ordine degli Avvocati, con nota prot. n. 10422 del 17/05/2022, si trasmette la **D.G.R. n. 202200318 del 1 giugno 2022**, unitamente all'allegato alla medesima deliberazione concernente la *"Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021"*.

Si fa presente inoltre che gli avvocati interessati, ed in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso Pubblico in questione, potranno presentare alla Regione Basilicata le proprie candidature, secondo le modalità già di Vs. conoscenza, entro e non oltre il **20/06/2022**, termine quest'ultimo prorogato in seguito alla citata **D.G.R. n. 318/2022**.

Distinti saluti

Il Capo di Gabinetto
Michele Busciolano



DELIBERAZIONE N° 202200318

SEDUTA DEL 01/06/2022

Avvocatura regionale
16BE

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

DGR n. 241/2022 - Articolo 7 comma 4 - Disciplina modificata ed integrata dell'allegato A).

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 01/06/2022 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente,

| | | | Presente | Assente |
|----|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Bardi Vito | Presidente | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. | Fanelli Francesco | Vice Presidente | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. | Cupparo Francesco | Assessore | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. | Galella Alessandro | Assessore | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. | Merra Donatella | Assessore | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. | Latronico Cosimo | Assessore | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Michele Busciolano

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

| Num. Prelimpegno | Bilancio | Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. | Capitolo | Importo Euro |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione.Programma Titolo.Macroaggr. | Capitolo | Importo Euro | Atto. | Num. Prenotazione | Anno |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|--------------|-------|-------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, modificato ed integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante *"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"*;
- VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *"Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i."*;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante *"Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 *"Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale"* e s.m.i.
- VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante *"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata"* e s.m.i.;
- VISTA la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante *"Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale"*;
- VISTA la DGR n. 775 del 06 ottobre 2021, recante *"Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Conferimento incarichi Direzione Generale"*;
- VISTA la DGR n. 906 del 12 novembre 2021, recante *"Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi"*;
- VISTA la DGR n. 179 del 8 aprile 2022 recante *"Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione"*, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;
- VISTA la DGR n. 257 dell'11 maggio 2022 *"D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale - Conferma"*;
- VISTA la DGR n. 241 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto *"Regolamento regionale n.1/2021, art. 19, comma 7: approvazione della "Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco degli Avvocati del libero Foro" e dell'"Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco di Avvocati del libero Foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della Regione Basilicata"*;
- DATO ATTO che con la surriferita deliberazione la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, la *"Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021"* nel testo allegato A), al predetto provvedimento;
- DATO ATTO che, col medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha altresì approvato:
- a, l'*"Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della regione Basilicata"*, allegato B);

b. la "Domanda di iscrizione" all'Elenco, allegato C);

c. lo "Schema di Convenzione di incarico legale", allegato D);

d. lo schema "Allegato privacy" di designazione del professionista incaricato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, allegato E);

PRESO ATTO che l'Avviso pubblico, allegato B) alla DGR n. 241/2022 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 20 del 4 maggio 2021 ed è stato, altresì, inserito nella sezione "Avvisi e Bandi" del sito istituzionale regionale;

RICHIAMATO l'art. 3 dell'Avviso secondo cui i soggetti interessati all'iscrizione nell'Elenco di avvocati del libero foro sono tenuti a presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata,

RILEVATO dunque che il termine ultimo di presentazione delle istanze di iscrizione è fissato alle ore 23:59:59 del 05/06/2022;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro, con note prot. n. 64171/16BE e prot. n. 64184/16BE dell'11 maggio 2022, l'Avvocatura regionale ha provveduto a dare comunicazione della pubblicazione dell'Avviso, rispettivamente, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati della Basilicata;

RICHIAMATO l'articolo 7 della Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, allegato A) alla DGR n. 241/2022, secondo cui:

"1. Il compenso al professionista sarà determinato sulla base di quanto pattiziamente concordato tra le parti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 8 e sarà erogato a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione. 2. Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, applicando le voci e i parametri del citato D.M. n. 55/2014 con indicazione dell'abbattimento percentuale, e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10% per spese generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014. 3. Saranno, altresì, riconosciute le spese vive documentate e motivate, nei limiti previsti dalle norme vigenti. 4. Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tranne che per le questioni di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente illustrate nel preventivo e che potranno consentire l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; 5. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali";

VISTA la nota dell'Ordine degli Avvocati di Roma prot. n. 10422, trasmessa a mezzo pec del 17 maggio 2022 ed acquisita dall'Avvocatura regionale in pari data, con la quale, con riferimento alle previsioni del sopra riportato articolo 7, è stato chiesto alla Regione, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di equo compenso, di inserire, al comma 2, la seguente specificazione "nei limiti di quanto consentito dal D.M. n. 55/2014" e di sostituire il comma 4 con la "seguinte dizione testuale: per le cause di valore indeterminabile, si applica quanto previsto dall'articolo 5.6 dei parametri ministeriali";

- RITENUTO** che la corresponsione di tariffe corrispondenti all'equo compenso costituisce "attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia" dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 3, della legge n. 247 del 2012;
- RICHIAMATA** a tale riguardo, la deliberazione di Giunta regionale n. 528 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali", riferita, tra l'altro, al compenso spettante agli avvocati iscritti all'albo, ai sensi della legge 4 dicembre 2017, n. 172, che nel convertire il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, vi ha inserito l'art. 19 quaterdecies, con cui si è provveduto ad introdurre l'art. 13 bis nella legge n. 247 del 2012;
- RICHIAMATA** la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Roma, sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404) che, in materia di equo compenso, ha specificato quanto segue: "per la pubblica amministrazione trova sì applicazione il concetto di "equo compenso" ma non entro i rigidi e ristretti parametri di cui al DM contemplato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 (ora, il DM 55 del 2014). Il concetto di "equo compenso", per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, deve dunque ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati, da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'art. 19- quaterdecies d.l. n. 148 del 2017); dall'altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività defensionali da svolgere in concreto";
- RICHIAMATA** altresì la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, 18 febbraio 2022, n. 1114) che, a questo riguardo, ha pure osservato che "Ciò non vuol dire che tale soglia (equo compenso), peraltro variabile, costituisca una soglia che non possa essere derogata al ribasso, ma deve invece ritenersi che resti precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una regola che ... impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all'equo compenso";
- RITENUTO** di adottare una disciplina pienamente in linea con il quadro normativo e giurisprudenziale riferito;
- CONSIDERATO** pertanto di modificare l'articolo 7, commi 2 e 4, nel senso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- RITENUTO** per l'effetto, di dover prevedere, altresì, la posticipazione del termine di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, fissato alle ore 23:59:59 del 05/06/2022, alle ore 23:59:59 del 20/06/2022;

Su proposta del Presidente, e ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di modificare, per quanto riportato in premessa che si intende integralmente richiamato e trascritto, l'articolo 7 della Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, allegato A) alla DGR n. 241/2022, prevedendo,
 - 1.1) al comma 2 che "2. Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, applicando le voci e i parametri del citato D.M. n. 55/2014 con indicazione dell'abbattimento percentuale, nei limiti di quanto consentito dal D.M. n. 55/2014, e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10% per spese generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014."

1.2) al comma 4 che "4. Per le cause di valore indeterminabile si applica quanto previsto dall'articolo 5.6 D.M. n. 55/2014";

- 2) di posticipare, per l'effetto, il termine di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, fissato alle ore 23:59:59 del 05/06/2022, alle ore 23:59:59 del 20/06/2022;
- 3) di sostituire l'allegato A) alla DGR n. 241/2022, con l'allegato A) al presente atto, contenente la "Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021" comprensiva della modifica dell'articolo 7 di cui al precedente punto 1);
- 4) di notificare il presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e ai Consigli dell'Ordine degli avvocati della Basilicata;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRETTORE GENERALE Michele Busciolano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta

REGIONE BASILICATA

**Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro
ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021.**

Art. 1.

Presupposti per il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, la Regione Basilicata può conferire singoli incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale ad avvocati del libero foro.

2. In ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, il conferimento ad avvocati esterni degli incarichi di cui al precedente comma può essere disposto:

a) in caso di particolare complessità, al fine del perseguimento della massima efficacia dell'attività difensiva;

b) in caso di conflitto di interessi, ovvero sia quando i legali interni versino in stato di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, o del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi indici sintomatici di particolare complessità:

a) la non univocità della giurisprudenza in merito all'interpretazione di una particolare norma;

b) la novità delle questioni trattate;

c) la sussistenza di una situazione normativa oggettivamente ambigua o confusa, di uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, di una particolare complessità della fattispecie concreta.

4. La valutazione della particolare complessità andrà effettuata anche in termini relativi, tenuto conto:

a) della competenza specialistica non reperibile o non adeguatamente reperibile nell'Avvocatura interna;

b) di straordinari carichi di lavoro dell'Avvocatura interna o scadenze processuali urgenti che rendono difficile la trattazione in tempi utili da parte di quest'ultima;

c) della sede giudiziaria particolarmente disagiata e non facilmente raggiungibile dagli avvocati interni, se non con ingiustificato e irrazionale dispiego di tempo e di mezzi;

d) di ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o in caso di contenzioso collegato ad altri affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);

f) della necessità o opportunità di affidare l'incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo

affare, nel caso in cui la posizione processuale della Regione non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva).

5. La Regione riserva a casi straordinari ed eccezionali l'affidamento ad avvocati interni e ad avvocati esterni del medesimo incarico difensivo.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo costituiscono prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e ss. del codice civile.

Art. 2.

Elenco degli Avvocati del libero foro

1. Per il conferimento degli incarichi di rappresentanza o di consulenza legale esterni è formato apposito Elenco, articolato in diversi settori di competenza, senza limiti numerici, a seguito di Avviso pubblico aperto ai professionisti iscritti all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

2. L'Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza o di consulenza legale è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'Elenco è articolato nei seguenti settori distinti per tipologia di contenzioso:

Settore A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Settore B: CONTENZIOSO CIVILE

Settore C: CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Settore D: CONTENZIOSO PENALE

Settore E: CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO

Settore F: CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Settore G: CONTENZIOSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE O ALLA CEDU.

4. L'Ufficio Speciale "Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura regionale", attraverso il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco e svolge le funzioni amministrative e gestionali connesse.

Art. 3.

Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco degli Avvocati del libero foro i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di quella di uno Stato U.E, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, con indicazione della data di iscrizione;
- d) assenza di cause ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in materia di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di condanne penali definitive o provvedimenti disciplinari definitivi in relazione all'esercizio dell'attività professionale;

- f) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 della legge n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- g) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
- h) aver assunto incarichi di difesa di enti pubblici nelle materie oggetto del settore per cui si chiede l'iscrizione.

2. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, nella domanda di iscrizione di cui all'articolo 4.

3. La domanda di iscrizione per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta, con le dichiarazioni e gli impegni previsti all'articolo 4, dal professionista delegato; alla stessa dovrà essere allegata la delega sottoscritta dai componenti interessati all'iscrizione nell'Elenco, nonché i relativi *curricula*.

Art. 4. Domanda di iscrizione

1. I professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco degli Avvocati del libero foro dovranno presentare domanda di iscrizione secondo le modalità riportate nell'Avviso pubblico, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale regionale, nella sezione Avvisi e Bandi.

2. Della pubblicazione dell'Avviso verrà data comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati della Basilicata ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

3. Nella domanda, i professionisti devono indicare il settore, o i settori, a cui intendono iscriversi in relazione alla specializzazione ed esperienza risultante dal proprio *curriculum vitae* e professionale.

4. La domanda, oltre alle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, ad applicare, per la determinazione del compenso, i parametri di cui alle Tabelle del DM n. 55/2014 s.m.i., abbattuti del 40%;
- b) di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto dalla "Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021" e di accettare espressamente tutte le clausole dell'Avviso pubblico;
- c) di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo a carico della Regione Basilicata.

5. Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) il *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante l'esperienza e la competenza tecnica maturata, con indicazione puntuale delle esperienze professionali nell'ambito del settore per il quale viene manifestato l'interesse,
- b) copia di un valido documento di identità del professionista che chiede l'iscrizione.

6. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti indicati nella domanda e nel *curriculum vitae*.

Art. 5.

Iscrizione nell'Elenco

1. L'Elenco di avvocati del libero foro, contenente i nominativi dei professionisti riportati in elenco in ordine alfabetico, senza alcun ordine di priorità, è approvato con determinazione dirigenziale.
2. L'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con effetto di notifica a tutti gli interessati, nonché sul sito istituzionale regionale, nella sezione Avvisi e Bandi.
3. L'Elenco è aggiornato, di norma, con cadenza annuale.

Art. 6.

Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di rappresentanza o di consulenza legale, ove sussistano i presupposti di cui all'art.1 della presente disciplina, sono conferiti agli avvocati del libero foro inseriti nell'Elenco, dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, previo supporto istruttorio del Capo dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta, in raccordo con le direzioni generali competenti e sentito il Coordinatore dell'Avvocatura regionale.
2. La scelta fiduciaria del professionista, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), deve essere motivata sulla base di criteri oggettivi connessi alle precedenti esperienze professionali e ai risultati ottenuti e, segnatamente:
 - a) specifica competenza nella materia oggetto del contenzioso a cui l'incarico si riferisce, risultante dal *curriculum vitae* e professionale;
 - b) pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto investito dal contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae* e professionale;
 - c) pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione;
 - d) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
 - e) connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti ad un professionista presente in Elenco da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale della Regione;
 - f) nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, determinazione del compenso professionale rapportato al valore dei parametri indicati nelle Tabelle di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i. abbattuti del 40%;
 - g) foro di competenza della causa da affidare.

3. È fatto divieto di conferimento di incarichi congiunti a più avvocati esterni.
4. La deliberazione della Giunta regionale di conferimento dell'incarico sarà adottata dopo l'acquisizione del preventivo da parte del professionista da redigersi ai sensi dell'articolo 7.
5. L'Ufficio Speciale "Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura regionale", attraverso il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, provvederà a tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale ed alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 8.

Art. 7. Compenso

1. Il compenso al professionista sarà determinato sulla base di quanto pattiziamente concordato tra le parti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 8 e sarà erogato a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.
2. Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, applicando le voci e i parametri del citato D.M. n. 55/2014 con indicazione dell'abbattimento percentuale, nei limiti di quanto consentito dal D.M. n. 55/2014, e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10% per spese generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014.
3. Saranno, altresì, riconosciute le spese vive documentate e motivate, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
4. Per le cause di valore indeterminabile si applica quanto previsto dall'articolo 5.6 del D.M. n. 55/2014.
5. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali, verrà liquidato solo il compenso maturato in relazione alle fasi curate dal professionista, in proporzione all'attività effettivamente svolta.

Art. 8. Convenzione

1. È prevista la sottoscrizione di una convenzione che regola diritti ed obblighi delle parti.
2. La convenzione contiene, in particolare, il compenso da corrispondere al professionista e oggetto di trattativa tra le parti.
3. La spesa determinata con la convenzione di incarico non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio.
4. Nel caso di proposizione di motivi aggiunti in ricorsi davanti al Consiglio di Stato ed al Tar si riconoscerà un aumento sino al 20% del compenso riferito alla fase introduttiva del giudizio.

5. Il professionista dovrà dichiarare nella convenzione, tra l'altro:
- a) la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
 - b) l'assenza di conflitti di interesse con la Regione Basilicata;
 - c) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione regionale per la durata del rapporto instaurato;
 - d) di possedere una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale avente massimale adeguato rispetto al valore della causa in cui assumere il patrocinio;
 - e) di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o di documentazione analoga rilasciata dalla Cassa forense;
 - f) di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine professionale.
6. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole alla Regione Basilicata, con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nella convenzione, verrà riconosciuto al professionista quanto pattiziamente convenuto.
7. È fatto obbligo per il professionista di recuperare le somme riconosciute alla Regione Basilicata nella sentenza. Solo in caso di recupero da parte del professionista di tutte le somme liquidate giudizialmente in favore dell'Amministrazione verrà riconosciuta al professionista l'ulteriore maggior somma liquidata dal giudice.
8. Il legale incaricato si obbliga altresì:
- a) ad aggiornare costantemente la Regione Basilicata sullo stato in generale del contenzioso affidatogli, con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, al fine di consentire al personale amministrativo dell'Avvocatura regionale l'implementazione del sistema informativo interno di gestione del contenzioso;
 - b) a rendere per iscritto, senza spese aggiuntive, un parere all'Amministrazione, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere in eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
9. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al fine della verifica di congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.
10. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica.

Art. 9. Cancellazione dall'Elenco

1. Viene disposta la cancellazione dall'Elenco degli avvocati del libero foro dei professionisti che:
- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.

**Art. 10.
Pubblicità**

1. L'Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Elenco, la determinazione dirigenziale di formazione dell'Elenco e successivi aggiornamenti, nonché gli estremi degli atti di conferimento dei singoli incarichi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Basilicata dedicata agli incarichi esterni.

**Art. 11.
Norma di salvaguardia**

1. Gli incarichi professionali affidati precedentemente alla formazione dell'Elenco continuano ad essere regolati dall'originario provvedimento di incarico fino al termine del giudizio.

2. Con la presente disciplina non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le domande di iscrizione e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'Elenco ed il possesso dei requisiti previsti; con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento dell'incarico, la convenzione che regolerà anche gli aspetti economici.

**Art. 12.
Trattamento dei dati**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Decreto legislativo n. 101/2018, è contenuta nell'Avviso pubblico per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021.

**ART. 13.
Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.